

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e Belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 25 luglio 1962 (V. Stampato n. 3485)

d'iniziativa dei deputati BERTE', LEONE Raffaele e CAIAZZA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 luglio 1962

Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il comma secondo è sostituito dal seguente:

« Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato con meno di 18 ore settimanali di insegnamento, ferme restando le condizioni richieste nel precedente comma riguardo alla qualifica ed al trattamento economico per le vacanze estive ».

Art. 2.

All'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, i commi secondo, nono e decimo sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di

incaricato dal 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento. Per coloro che abbiano prestato servizio senza trattamento di cattedra o con meno di 18 ore settimanali la pensione deve essere ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.

Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sono applicabili le norme del presente articolo e del precedente articolo 7, fermo restando — per i suddetti insegnanti tecnico-pratici — il diritto agli aumenti già maturati per effetto delle precedenti disposizioni.

Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».